

STATUTO
della
CB Omega Canicattini B. ODV

ART. 1
(Denominazione, sede e durata)

E' costituita un'**Organizzazione** denominata “**CB Omega Canicattini B. ODV**”, con Codice Fiscale 93027390892, è un'**Organizzazione di Volontariato** costituita in conformità a quanto disposto dall'art. 32 del Decreto Legislativo 117 del 3 luglio 2017 e successive modificazioni e integrazioni, ed integra, pertanto, nella denominazione sociale l'acronimo “**ODV**” come previsto dal citato articolo 32, comma 3.

*L'organizzazione di volontariato **CB Omega Canicattini B. ODV**, ha la forma di associazione (ANR) ed ha durata illimitata.*

*La **CB Omega Canicattini B. ODV**, da ora in avanti denominata “**Organizzazione**”, ha sede legale a Canicattini Bagni (SR) nella Via Pietro Pernice snc c/o Area di Protezione Civile “Caduti di Nassirya”, eventuali variazioni d'indirizzo, approvate dall'Assemblea dei Soci, non comporteranno variazioni del presente Statuto.*

ART. 2
(Scopo, finalità e attività)

L'**Organizzazione**, apartitica e aconfessionale, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività d'interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni e integrazioni.

L'**Organizzazione** ha quali attività d'interesse generale:

- y) protezione civile ai sensi dal D. Lgs 224/2018 e successive modificazioni e integrazioni;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 D. Lgs 117/2017;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) radio e video diffusione a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

m) servizi strumentali ad Enti del Terzo Settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da Enti del Terzo Settore;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali

L'**Organizzazione** ha lo scopo di coordinare ed agevolare l'attività di persone ed enti che si propongono l'uso e lo studio di ricetrasmissioni non solo ai fini del tempo libero, ma anche ai fini civili, sociali e di Protezione Civile, a tal scopo aderisce alla **Federazione Italiana Ricetrasmissioni – Citizen's Band ODV (F.I.R. C.B. ODV)**.

L'**Organizzazione** con l'azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti, opera nel settore delle attività di protezione civile, per il perseguimento, in via esclusiva, di scopi di solidarietà sociale.

L'**Organizzazione**, in conformità all'Atto Costitutivo, e agli scopi che si propone, intende perseguire le finalità di Radiocomunicazioni (attraverso la formazione di Operatori Radio di Protezione Civile), Radioassistenza, gestione segreteria (attraverso la formazione degli addetti alla segreteria), formazione di tutte le altre figure di Volontariato di Protezione Civile individuate dalla **F.I.R. C.B. ODV**.

L'**Organizzazione** per raggiungere i suoi scopi, può stipulare convenzioni o accordi con ETS, ODV, Enti e Istituzioni secondo quanto previsto dal D. Lgs 117/17, e successive modificazioni e integrazioni.

In particolare l'**Organizzazione**:

- a) Rappresenta localmente il movimento del volontariato organizzato della **Federazione Italiana Ricetrasmissioni – C.B. ODV**, specializzato in Telecomunicazioni in emergenza;
- b) Coordina, agevola, promuove e tutela l'attività di quanti si propongono l'uso e lo sviluppo delle infrastrutture individuali per l'espressione e la comunicazione, nonché, la tutela dei diritti degli operatori del settore radioelettrico (C.B. e Radioamatori) ed è, a tal fine, portatrice d'interessi diffusi ai sensi della legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni;
- c) Presta attività di Protezione civile a supporto delle Autorità Locali, Territoriali, Nazionali e Internazionali autonomamente e/o collaborando con la struttura operativa regionale o nazionale denominata **“Servizio Emergenza Radio”** con acronimo **S.E.R.**;

- d) Agevola e promuove i servizi che la stessa offre agli iscritti, affinché possano svolgere al meglio le loro attività, fornendo servizi strumentali;
- e) Svolge attività d'informazione e formazione tecnica, teorico/pratica relativa all'utilizzo delle attrezzature in dotazione e/o concesse in uso, nonché la creazione di reti radio e informatiche, per la protezione civile e più in generale per attività di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi connesse con la gestione delle emergenze e al loro superamento.

L'**Organizzazione**, potrà altresì svolgere le seguenti attività d'interesse generale ai sensi dell'art.5, comma 1, D. Lgs 117/17, nei seguenti modi:

- 1) lettera y)** - prestare attività di Protezione civile e di segreteria a supporto delle Autorità locali, nazionali e territoriali mediante la propria struttura operativa e/o tramite il **“Servizio Emergenza Radio”** della **Federazione Italiana Ricetrasmisioni – C.B. ODV**, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.
- 2) lettera w)** - coordinare, agevolare, promuovere e tutelare l'attività di quanti si propongono l'uso e lo sviluppo delle infrastrutture individuali per l'espressione e la comunicazione, nonché la tutela dei diritti degli operatori del settore radioelettrico (C.B. e Radioamatori) ed è, a tal fine, portatrice d'interessi diffusi.
- 3) lettera i)** - svolgere attività d'informazione e formazione tecnica, teorico/pratica relativa all'utilizzo delle attrezzature in dotazione e/o concesse in uso, nonché la creazione di reti radio e informatiche, per la protezione civile e più in generale per attività di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi connesse con la gestione delle emergenze e al loro superamento. Potrà, inoltre, gestire attività culturali, artistiche o ricreative d'interesse sociale, incluse attività editoriali e gestione della sicurezza in eventi o manifestazioni sportive sul territorio.
- 4) lettera j)** - praticare attività di radiodiffusione sonora ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223 e successive modificazioni. La **CB** è stata l'antesignana dell'uso della radio come mezzo individuale di espressione e comunicazione, oggi utilizzata anche per scopi sociali ed emergenziali.
- 5) lettera e)** - interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle

risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio di rifiuti urbani, speciali e pericolosi.

Le attività citate, sono rivolte normalmente verso terzi e sono svolte in prevalenza tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

Qualsiasi altra attività richieste all'**Organizzazione** da parte delle autorità competenti di Protezione Civile, non contemplate nel presente articolo, saranno valutate e decise dal Consiglio Direttivo.

L'**Organizzazione** può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, altre attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale, che saranno individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, che ne documenterà il carattere secondario e strumentale delle suddette attività nella nota integrativa al Bilancio

L'**Organizzazione** può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire nell'**Organizzazione**, le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'**Organizzazione** con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato, dovrà presentare all'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo) una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi e l'impegno a firmare i modelli GDPR sul trattamento dei dati personali, secondo le norme del Regolamento (UE) 2016/679.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 **(Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'**Organizzazione** e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'**Organizzazione** e di usufruire di ogni attrezzatura dell'**Organizzazione**, nei limiti fissati dal Regolamento Interno;
- partecipare a tutte le Assemblee;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'**Organizzazione**;
- concorrere all'elaborazione e approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'Ordine del Giorno delle Assemblee, prendere visione dei Bilanci e consultare i Libri associativi;
- Recedere in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- tenere un comportamento improntato alla correttezza e buona fede;
- impegnarsi per il raggiungimento dello scopo dell'**Organizzazione**.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione o morte.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni, delle deliberazioni degli organi associativi, oppure, arreca gravi danni materiali o morali, può essere escluso dall'**Organizzazione** mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni al Collegio dei Probiviri.

L'associato può sempre recedere dall'**Organizzazione**, comunicando in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare un'apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima. Nel caso in cui i soci non rinnovino entro il 31 marzo dell'anno in corso, perdono in automatico, lo status di Socio.

La qualifica di Socio decorre dal giorno successivo a quello in cui è sancita l'ammissione e previo pagamento della quota sociale.

I diritti di partecipazione all'**Organizzazione** non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'**Organizzazione** non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Organi)

Sono organi dell'**Organizzazione**:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
- il Presidente;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7
(L'Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino a un massimo di 3 associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta inviata via e-mail, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno quindici (15) giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo e-mail risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L'organo di amministrazione può autorizzare l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. In tal caso l'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione della facoltà e delle modalità di intervento e/o espressione del voto mediante mezzi telematici.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- Elege il Presidente, allo scadere del mandato;
- Nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- Approva il bilancio di esercizio;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Delibera sull'esclusione degli associati;
- Delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'**Organizzazione**;
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
- Fissa l'ammontare della quota sociale per l'esercizio annuale a carico degli aderenti, quale forma di partecipazione alla vita dell'**Organizzazione**, senza per questo instaurare un rapporto di partecipazione patrimoniale.
- Delibera su tutti gli argomenti all'ordine del giorno;
- Nomina i Soci Onorari (che non pagano la quota d'iscrizione e non hanno diritto di voto);
- Decide sull'acquisto e sull'alienazione di beni e su ogni contratto oneroso per l'**Organizzazione**.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione (che è convocata dopo almeno un'ora dalla prima) qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'**Organizzazione** e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati.

ART. 8

(Organo di amministrazione o Consiglio Direttivo)

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;

- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'**Organizzazione** o, a essa affidati.

L'Organo di Amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 2 e 6, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili per 5 mandati.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate. L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

ART. 9 **(Il Presidente)**

Il Presidente rappresenta legalmente l'**Organizzazione** nei rapporti interni e in quelli esterni, nei confronti di terzi e in giudizio, e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisi dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Presidente ha la firma sociale nei confronti di terzi e degli Istituti Bancari.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10
(Il Collegio dei Probiviri)

Il Collegio dei Probiviri è formato da tre membri eletti dall'Assemblea e dura in carica tre anni.

La carica di Proboviro è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'**Organizzazione**. Il Collegio dei Probiviri ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'**Organizzazione** o i suoi Organi, tra i membri degli Organi e tra gli Organi stessi; giudica *ex bono et equo*, a maggioranza, senza formalità di procedure, entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento del ricorso, trasmettendo gli atti al Presidente dell'**Organizzazione** per l'esecuzione degli opportuni provvedimenti. Può essere nominato proboviro anche un membro esterno all'**Organizzazione**.

ART. 11
(Il Collegio dei Revisori dei Conti)

Il controllo dell'amministrazione contabile dell'**Organizzazione** è affidato a un Collegio di Revisori dei Conti composto da tre membri. Esso dura in carica lo stesso triennio del Presidente ed ha il seguente mandato:

- α) Esercita il controllo amministrativo su tutti gli atti contabili della gestione finanziaria;
- β) Accerta che la contabilità sia tenuta secondo quanto prescritto dalla normativa in materia e dai regolamenti interni;
- γ) Esamina e controfirma i bilanci (preventivo e consuntivo) assieme al Presidente dell'**Organizzazione** e al Segretario/Tesoriere;

Può essere nominato revisore anche un membro esterno all'**Organizzazione**.

ART. 12
(Patrimonio)

Il patrimonio dell'**Organizzazione** – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi e altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13
(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'**Organizzazione** ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque

denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14
(Risorse economiche)

L'**Organizzazione** può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle d'interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore. Per le attività d'interesse generale prestate, l'**Organizzazione** può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 15
(Bilancio di esercizio)

L'**Organizzazione** deve redigere il bilancio di esercizio annuale. L'anno sociale e l'esercizio finanziario decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, è approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il Bilancio.

ART. 16
(Libri)

L'**Organizzazione** deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi, previa richiesta scritta all'Organo amministrativo.

ART. 17

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'**Organizzazione**, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'**Organizzazione** soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'**Organizzazione**.

L'**Organizzazione** assicura tutti i suoi affiliati, con una polizza assicurativa sottoscritta dalla **Struttura Nazionale F.I.R. C.B. - ODV**, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 18

(Lavoratori)

L'**Organizzazione** può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 19

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento dell'**Organizzazione**, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato

operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 20 **(Rinvio)**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

ART. 21 **(Modifiche Statutarie)**

Le modifiche del presente Statuto dovranno essere approvate dall'Assemblea straordinaria, che è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno tre quarti dei Soci con diritto al voto; in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà dei Soci con diritto al voto.

Per modificare lo statuto occorrono, in prima convocazione, il voto favorevole della metà più uno dei presenti; in seconda convocazione occorre il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Qualora nella seconda convocazione non fosse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei Soci con diritto al voto intervenuti o rappresentati, purché adottata all'unanimità.

ART. 22 **(Disposizioni Finali)**

I Soci della **CB Omega Canicattini B. ODV**, si impegnano a rispettare quanto stabilito da questo Statuto e dall'eventuale Regolamento, così come si impegnano a rispettare lo Statuto e il Regolamento della “**Federazione Italiana Ricetrasmisioni Citizen's Band – ODV**”.

Per quanto non previsto dai documenti sopra citati, valgono le norme del Codice Civile, il D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 23
(NORMA TRANSITORIA)

Fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.) continuano ad applicarsi per l'Organizzazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione del Registro Regionale delle O.d.V.. Il requisito dell'iscrizione al R.U.N.T.S., nelle more dell'istituzione del registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'Organizzazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo Settore, attraverso la sua iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.